REGOLAMENTO (CEE) N. 2397/71 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1971

relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario compilare l'elenco delle provvidenze che possono essere poste in atto per realizzare operazioni alle quali il Fondo sociale europeo concede il proprio contributo in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (2) ;

considerando che è altresì necessario indicare quali sono le provvidenze che possono essere utilizzate nell'ambito delle operazioni finanziate ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 ;

considerando che, conformemente all'articolo 123 del trattato, tali provvidenze debbono promuovere le possibilità d'occupazione, la mobilità geografica e professionale dei lavoratori all'interno della Comunità ; che, a tal fine, occorre che esse consentano alle persone di cui all'articolo 3 della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, di adattare la loro qualificazione, di accettare il trasferimento dal luogo di lavoro e di residenza e di cogliere le occasioni più opportune per utilizzare le loro conoscenze professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco delle provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2396/71 è il seguente :

A 1 — Provvidenze a favore della preparazione, del funzionamento e della gestione di corsi di formazione, ivi compresa la formazione del personale insegnante, destinate a far fronte :

A 10 — alle spese di personale ;

A 11 — alle spese di affitto o di ammortamento delle attrezzature e dell'equipaggiamento, alle spese derivanti dall'utilizzazione di materiale d'uso, di materiali e di mezzi pedagogici e didattici ;

A 12 — alle spese di affitto o di ammortamento dei locali, alle spese di amministrazione, di assicurazione, di manutenzione, di riscaldamento, di illuminazione e di energia.

Le spese di ammortamento relative ad operazioni realizzate in regioni caratterizzate da un ritardo nello sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2396/71 possono essere calcolate per un periodo di sei anni.

A 2 — Provvidenze intese a facilitare la partecipazione ai corsi e destinate a far fronte, durante il periodo di formazione :

A 20 — alle spese necessarie per garantire agli allievi un reddito ed il mantenimento, l'acquisizione ed il ripristino del diritto alle prestazioni legali o convenzionali previste in caso di malattia, di maternità, di decesso, d'invalidità, di vecchiaia, d'infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di disoccupazione e di oneri familiari. Le prestazioni non possono di per sé dar luogo a contributo del Fondo ;

A 21 — alle spese di vitto e alloggio ;

A 22 — alle spese di trasporto ;

A 23 — alle spese relative al materiale didattico individuale, agli indumenti da lavoro, ai premi d'incoraggiamento, di assiduità, di fine

(1) Vedasi pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

corso, alle borse ed alle spese relative agli esami di orientamento ed al controllo delle conoscenza ;

A 24 — alle spese necessarie per la concessione di un'indennità versata ai lavoratori nuovamente assunti, da imprese che si insediano in regioni caratterizzate da un ritardo nello sviluppo. La concessione di detta indennità è volta ad assicurare al lavoratore una piena retribuzione ; tale indennità può essere presa in carico per un periodo massimo di sei mesi fino a concorrenza del 30 % del salario medio lordo costatato nell'impresa per i posti di lavoro corrispondenti.

I lavoratori in parola devono ricevere un complemento di formazione professionale nell'impresa o trovarsi nell'incapacità, per mancanza d'esperienza pratica, di assicurare il rendimento che ci si può attendere dalle qualificazioni accertate al momento dell'assunzione.

B 1 — Provvidenze a favore delle persone costrette a cambiare il luogo di residenza per esercitare un'attività professionale, destinate a far fronte :

B 10 — alle spese di viaggio, ivi comprese quelle per le persone a carico ;

B 11 — alle spese di trasporto del mobilio ;

B 12 — alle spese di nuova sistemazione ;

B 13 — alle altre spese derivanti dal trasferimento e, in particolare, per un periodo determinato, a quelle che derivano dalla separazione della famiglia.

B 2 — Provvidenze intese a facilitare l'integrazione nel nuovo ambiente sociale e professionale delle persone costrette a cambiare luogo di residenza per esercitare un'attività professionale, come pure dei membri della loro famiglia, destinate a far fronte :

B 20 — alle spese relative alle prestazioni ricevute da servizi di accoglienza, di informazione e di orientamento ;

B 21 — alle spese relative alle prestazioni ricevute da « foyers » per giovani costretti a lasciare il domicilio familiare per esercitare un'attività professionale ;

B 22 — alle spese di insegnamento linguistico ;

B 23 — alle spese relative all'adattamento alle condizioni d'esercizio dell'attività professionale, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza del lavoro.

C 1 — Provvidenze intese ad eliminare gli ostacoli che rendono difficile l'accesso di talune categorie di lavoratori sfavoriti ad impieghi disponibili, destinate a far fronte :

C 10 — alle spese necessarie per adattare un posto di lavoro alle esigenze di una persona minorata ;

C 11 — alle spese necessarie per la riabilitazione funzionale dei minorati ai fini dell'acquisizione di capacità professionali, escluse le spese mediche ;

C 12 — alle spese necessarie per contribuire al mantenimento del livello salariale dei lavoratori anziani oggetto di misure di riadattamento professionale ; la prestazione, che copre un periodo massimo di sei mesi, concerne i lavoratori la cui età va dai cinquanta anni compiuti, all'età legale per l'ottenimento della pensione di vecchiaia.

Articolo 2

1. Per ragioni di comodità amministrativa, talune spese relative ai tipi di provvidenze A 1 e A 2 possono essere presentate globalmente alla Commissione, a condizione che la natura di ciascuna di dette spese possa essere identificata.

2. Per talune provvidenze, la Commissione può fissare l'importo massimo del contributo del Fondo o determinare un metodo di calcolo delle spese che danno luogo ad intervento ; per le provvidenze B 12,

B 13, B 20, B 21, C 11 e C 12 è fissato un importo massimo del contributo del Fondo.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo, il Fondo può concorrere al finanziamento di operazioni che pongono in atto le provvidenze enumerate all'articolo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data alla quale il regolamento (CEE) n. 2396/71 entra in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO